

## IP & IT

MARCHI

# La tutela dei marchi rinomati: i fenomeni della “diluizione”, della “corrosione” e del “parassitismo”

martedì 02 novembre 2021 di Gagliano Gilda Avvocato presso Studio legale Gagliano Legal

La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza del 7 ottobre 2021, n. 27217, ribadisce il principio consolidato in giurisprudenza, sia italiana che europea, secondo cui per escludere la novità del segno posteriore (ai sensi dell'art. 12, lett. f), del D. Lgs. n. 30 del 2005) e per attribuire al titolare di marchio registrato che gode di rinomanza il diritto di vietare ai terzi l'uso della privativa (ai sensi dell'art. 20, lett. c), del D. Lgs. n. 30 del 2005), non è necessaria - come per i marchi non rinomati - la sussistenza del requisito del rischio di confusione per il pubblico a causa dell'identità o della somiglianza tra i segni, essendo, invece, sufficiente, ai fini del diniego di registrazione o per accordare la tutela, che il contraffattore possa trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore ovvero che l'uso del segno senza giustificato motivo da parte del contraffattore possa recare pregiudizio al marchio di rinomanza.

[Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 7 ottobre 2021, n. 27217](#)

Contenuto per abbonati